

TI_GERICHTE 39.2022.9 vom 6. Februar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2022.9

FR: TI_GERICHTE 39.2022.9 du 6 février 2023

IT: TI_GERICHTE 39.2022.9 del 6 febbraio 2023

Erwägungen

E. 1

Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: a. la persona che esercita un'attività lucrativa; b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; e. la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; f. la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

E. 2

Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone." Nella STF 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 - concernente il rifiuto da parte della Cassa di riconoscere ad un padre, divorziato, il diritto agli assegni familiari, ritenendo che tale diritto spettasse alla madre, alla quale la sentenza di divorzio aveva attribuito l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale sul figlio - la nostra Massima Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio il diritto spetta, nell'ordine, alle persone indicate all'art. 7 cpv. 1 LAFam. Inoltre, riferendosi alle considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare pretese sul versamento dell'assegno di formazione, che spettava quindi al padre salariato, il Tribunale federale ha espressamente indicato che "non si può derogare ad una regolamentazione legale". In una sentenza pubblicata in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione a cascata dell'art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall'introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un diritto all'assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle persone aventi diritto ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF 8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.). 2.3. Le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal 1° gennaio 2009 (stato 1° gennaio 2023, versione 21), a proposito dell'art. 7 della legge, ai p.ti 401.1 e 404.1 introdotti nel gennaio 2014 nonché 406.2 inserito nel gennaio 2017, enunciano: "401.1 Le disposizioni dell'articolo 7 LAFam sono applicabili 1/14 immediatamente qualora più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non soltanto nel caso in cui più di una persona

presenti richiesta di assegni familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF 139 V 429 del 5 luglio 2013, consid. 4.2 seg.) . 404.1 Un accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti 1/14 in ultima analisi l'importo dell'assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga utilizzato (pagamento dei premi dell'assicurazione malattie, abbigliamento ecc.). Il primo avente diritto invece è sempre determinato dalla CAF conformemente all'articolo

E. 7

LAFam. (...) 406.1 Priorità secondo la lettera c: 1/17 In caso di genitori separati, per valutare se il figlio vive prevalentemente con uno di loro o in ugual misura con entrambi bisogna basarsi di regola sulla sentenza del tribunale o sulla convenzione firmata dai genitori. Si può derogare a questa regola se effettivamente il figlio non vive o non vive più in ugual misura con entrambi i genitori. Non sono prese in considerazione lievi divergenze o brevi interruzioni (dovute ad es. ad obblighi professionali o ad assenze per vacanze). È inoltre irrilevante presso quale ufficio per il controllo abitanti sia annunciato il figlio.” 2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195 ; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.5. L'art. 25 LPGA, concernente la restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui all'art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell'8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158). La riconsiderazione e la revisione sono esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4). Inoltre l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell'11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007). Mediante la riconsiderazione si corregge un'errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un'errata constatazione derivante dall'apprezzamento dei fatti, e meglio "un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi" (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti). Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all'art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole "Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit - möglich" (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto

2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016). In proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3. Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208. Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1). 2.6. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che dalla relazione tra l'assicurato e _____ il _____ 2006 è nato il figlio _____. Il 3 maggio 2012 il ricorrente e la madre di _____, allora conviventi, ma in seguito separatisi, hanno stipulato davanti alla Commissione tutoria regionale _____, sede _____, un contratto per l'obbligo del mantenimento di minori e le relazioni personali e una convenzione per l'esercizio dell'autorità parentale congiunta, prevedenti, tra l'altro, in caso di separazione, l'affidamento del figlio alla custodia materna, l'autorità parentale congiunta e un contributo paterno al mantenimento del figlio di fr. 300.-- mensili, oltre agli AF (cfr. doc. B1). Quando l'assicurato e _____ si sono separati, _____ è stato quindi affidato alla custodia materna. Nel settembre 2019 il figlio si è trasferito presso il domicilio del padre contro il volere della madre, la quale ha adito l'Autorità di protezione per ottenere il suo reintegro al domicilio materno. Il ricorrente, dal canto suo, l'8 novembre 2019, ha presentato alla Pretura un'istanza di conciliazione con contestuali richieste di misure super- e cautelari per la modifica del contratto di mantenimento del 3 maggio 2012, postulando in particolare l'affidamento a sé di _____ (cfr. doc. B1). Con decisione provvisoria del 19 maggio 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di _____, _____, ha omologato la seguente disciplina relazionale e di mantenimento: " 1.1. Il figlio _____ (_____.2006) è provvisoriamente affidato alla custodia del padre. L'autorità parentale resta congiunta. Le relazioni personali della madre con il figlio _____, attualmente bloccate, dovranno evolvere verso un assetto usuale, ossia quello fissato all'udienza del 6 dicembre 2019 (un fine settimana su due dal venerdì sera al lunedì mattina, nonché una cena infrasettimanale, il mercoledì). 1.2. La madre, _____, versa nelle mani del padre, _____ mensilmente: - l'assegno familiare attualmente percepito (CHF 200.--) - l'importo di CHF 200.-- e continua a pagare il premio mensile della cassa malati di _____. 1.3. Il primo versamento è per il mese di maggio 2020, entro il 15 del mese, i successivi entro il 5 del mese, in via anticipata. 1.4. L'obbligo di mantenimento in capo al padre per effetto del contratto di mantenimento 3 maggio 2012 (CHF 300.-- mensili; doc. B) è sospeso a partire dal mese di novembre 2019." (Doc. 5 3/4) Nel mese di giugno 2021 il ricorrente ha inoltrato alla Cassa il formulario "Richiesta di assegni familiari per persone attive in qualità di indipendenti" a partire dal 1° settembre 2019 (cfr. doc. 3). Per quanto riguarda l'anno 2019, l'Amministrazione ha riconosciuto all'assicurato il diritto agli AF per i mesi da settembre a dicembre con decisione del 22 settembre 2021 (cfr. doc. 6). Con decisione del 5 ottobre 2022 la Cassa ha poi limitato la validità del provvedimento del 22 settembre 2021 ai mesi di novembre e dicembre 2019, ordinando la restituzione dell'importo di fr. 350.-- corrispondenti agli AF ricevuti dal 3 settembre al 31 ottobre 2019, poiché la madre di _____ ne aveva custodia ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam

fino alla fine di ottobre 2019. E' stato precisato che l'ammontare di fr. 350.-- sarebbe stato recuperato direttamente tramite la Cassa _____, in quanto l'importo di AF era stato posto a compensazione di contributi arretrati dovuti dall'assicurato (cfr. doc. 7; consid. 1.1.). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 10 novembre 2022 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.). L'insorgente ha censurato il modo di procedere dell'amministrazione, affermando in buona sostanza che il figlio gli sarebbe stato affidato dal 3 settembre 2019 (cfr. doc. I; V). 2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che la presente lite concerne la lettera c dell'art. 7 cpv. 1 LAFam (il diritto spetta alla persona presso la quale il figlio vive prevalentemente). Non risulta, invece, alcuna contestazione circa l'adempimento da parte dei genitori dei presupposti di cui alla lettera a e b del capoverso 1 dell'art. 7 LAFam (attività lucrativa da parte di entrambi e autorità parentale congiunta; cfr. doc. 5; I; V). Per quanto attiene all'art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam è utile evidenziare che il concetto del luogo dove vive prevalentemente il figlio previsto all'art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam si indirizza al principio della custodia, e meglio la persona presso la quale abita il figlio e che provvede ai suoi bisogni primari quotidiani deve poter beneficiare degli assegni familiari. Determinanti sono innanzitutto le circostanze fattuali. Visto, però, che spesso le stesse possono essere chiarite con difficoltà, è possibile fondarsi su dei documenti come, tra l'altro, gli accordi di mantenimento, le convenzioni di divorzio o disposizioni dell'autorità. Si giustifica un esame a lungo termine, poiché delle deroghe di poco conto o delle brevi interruzioni della regolamentazione non sono rilevanti (cfr. DTF 144 V 299 consid. 5.2.1). Inoltre ai fini dell'applicabilità dell'art. 7 cpv. 2 lett. c LAFam non è determinante il domicilio ai sensi del diritto civile. Ci si dovesse basare sul domicilio, a cui il tenore del disposto legale non fa peraltro alcun riferimento, non vi sarebbe infatti spazio per un esame secondo la lettera c (cfr. DTF 144 V 299 consid. 5.2.3). In concreto, tenuto conto di quanto esposto al precedente considerando, il TCA ritiene che l'assicurato, nei mesi di settembre e ottobre 2019, non avesse diritto agli AF a favore di _____. In effetti dopo la separazione tra l'insorgente e _____, la custodia del figlio è stata affidata alla madre conformemente a quanto stipulato il 3 maggio 2012 davanti alla Commissione tutoria regionale _____ (cfr. doc. B1; consid. 2.6.). Quando nel settembre 2019 _____ si è trasferito dal padre contro la volontà della madre, quest'ultima ne aveva legalmente la custodia. Al riguardo giova evidenziare che _____ in tale frangente si è rivolta all'ARP proprio per far rientrare il minore da lei in rispetto alla convenzione del maggio 2012 (cfr. doc. B1; consid. 2.6.). Inoltre il ricorrente era comunque ancora tenuto a corrispondere il contributo di mantenimento per il figlio. Solo l'8 novembre 2019 l'assicurato ha inoltrato alla Pretura un'istanza di conciliazione con richieste di misure super- e cautelari per la modifica del contratto di mantenimento del 3 maggio 2012 (cfr. doc. B1; consid. 2.6.). Nel maggio 2020 il Pretore aggiunto, ritenuto lo statu quo relativo all'effettiva residenza di _____ presso il ricorrente, ha poi provvisoriamente affidato il figlio alla custodia del padre, sospendendo a far tempo dal mese di novembre 2019 l'obbligo di mantenimento a carico dell'assicurato (cfr. doc. 5; consid. 2.6.). Del resto solo a dicembre 2019 è stato fissato l'assetto delle relazioni personali, quale diritto di visita (un fine settimana su due dal venerdì sera al lunedì mattina, nonché una cena infrasettimanale, il mercoledì), tra la madre e _____, come risulta dalla decisione del 19 maggio 2020 emessa dal Pretore aggiunto di _____ (cfr. doc. 5 3/4; consid. 2.6.). Ne discende che nei mesi di settembre e di ottobre 2019 non vi è stata una modifica della custodia ex art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam, la quale in quel periodo era affidata alla madre di _____. La sola circostanza

che da settembre 2019 il figlio si fosse trasferito dal padre non è sufficiente per automaticamente e con effetto immediato procedere a un cambiamento della titolarità della custodia di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam. Nemmeno la Dichiarazione del 29 ottobre 2019 del Pretore aggiunto _____ (cfr. doc. A2) consente di giungere a una soluzione differente della presente vertenza. Il Pretore aggiunto, attestando che "con decisione 19 maggio 2020 di questo giudice, il minore _____ (24.01.2006), figlio di RI 1 e _____ è stato formalmente affidato alla custodia del padre, RI 1, presso il quale egli risiede tuttora (e dal settembre 2019)" (Doc. A2), ha unicamente ribadito, da un lato, che _____ si trovava presso il padre dal settembre 2019 - circostanza non posta in dubbio -, dall'altro, che ad ogni modo l'affidamento formale (giudiziario) del figlio all'insorgente ha avuto luogo soltanto nel maggio 2020. 2.8. In esito a quanto sopra, occorre concludere che la decisione del 22 settembre 2021 della parte resistente di accordare assegni familiari all'assicurato per il 2019 da settembre a dicembre 2019 (cfr. doc. 6; consid. 1.1.) era manifestamente errata, in particolare tenendo conto, da una parte, che in virtù del contratto stipulato tra il ricorrente e _____ nel maggio 2012 la custodia di _____ dopo la separazione era affidata a quest'ultima, dall'altra, che la semplice modifica del luogo di residenza del figlio a far tempo dal settembre 2019, peraltro recisamente contestata dalla madre che ha adito l'Autorità di protezione al riguardo (cfr. doc. B1; consid. 2.6.), non giustificava il cambiamento della custodia giusta l'art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam. Inoltre, tutto ben considerato, la rettifica nell'ottobre 2022 del provvedimento emesso poco più di un anno prima, il 22 settembre 2021, risultava, con riferimento all'attribuzione di 350.-- corrispondenti in ogni caso a due mensilità degli assegni familiari, di notevole importanza. In proposito è utile rilevare che per determinare se una correzione è di importanza rilevante vanno, in effetti, esaminate le circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in considerazione anche il lasso di tempo intercorso dall'emanazione della decisione errata. Non esistono importi limite determinati e generali. Nel caso di prestazioni periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre nelle prestazioni puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche centinaia di franchi (cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180.). La decisione del 22 settembre 2021 poteva, conseguentemente, essere riconsiderata (cfr. consid. 2.5.) tramite l'emanazione della decisione del 5 ottobre 2022 (cfr. doc. 7; consid. 1.1.). La nuova decisione dell'amministrazione di negare all'insorgente il diritto ad AF per i mesi di settembre e ottobre 2019 non presta, dunque, il fianco a critiche. 2.9. Ne consegue che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante i mesi di settembre e ottobre 2019 (cfr. consid. 2.5.). Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). A proposito dell'importo da restituire, va considerato che l'insorgente non ha diritto agli assegni familiari durante i mesi di settembre e ottobre 2019 Di conseguenza la

somma chiesta in restituzione dalla Cassa di fr. 350.--, corrispondenti agli AFI percepiti a settembre e ottobre 2019, dedotte le imposte alla fonte (cfr. doc. 7 pag. 3), si rivela corretta. L'insorgente non ha peraltro sollevato obiezioni a questo specifico riguardo. Va evidenziato che la parte resistente ha indicato che l'importo sarebbe stato recuperato direttamente tramite la Cassa _____, in quanto l'ammontare di AF era stato posto a compensazione di contributi arretrati dovuti dall'assicurato (cfr. doc. 7; consid. 1.1.). Nemmeno a tale proposito il ricorrente ha fatto valere censure particolari. La decisione su opposizione del 10 novembre 2022 deve, pertanto, essere confermata. 2.10. L'art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.